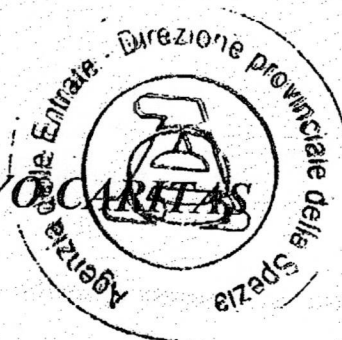




ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS

VERBALE ASSEMBLEA 26/06/2019

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 12.00 presso la sede dell'Associazione, via Don Minzoni 64, La Spezia si è riunita in terza convocazione, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Mondo Nuovo Caritas. Assume la presidenza dell'Assemblea, (ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale) don Luca Palei.

Il presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente costituita mediante avviso contenente il seguente o.d.g.:

1. Approvazione del rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018;
2. Approvazione Modifiche statutarie ex D. Lgs. 117/2017;
3. Aggiornamento progettazioni attive/future/concluse;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara che sono presenti n. 12 soci su 98 iscritti all'Associazione: dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la validità dell'assemblea per cui passa a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina il sig. Strata Stefano segretario dell'Assemblea.

50



ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS

Non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

ASSOCIAZIONE
MONDO NUOVO CARITAS
Via Don Minzoni, 64 - 19121 La Spezia
Tel. 0187 738379 - Fax 0187 1863641
C.F. 91070270110

La Spezia, 26/06/2019



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 11/04/19
N. 2114 SERIE 3
VERSATI € ESENTE
IL DIRETTORE
per il Direttore Provinciale
Luca MONTOBBIO
Il Funzionario Delegato



ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS

VERBALE ASSEMBLEA 26/06/2019

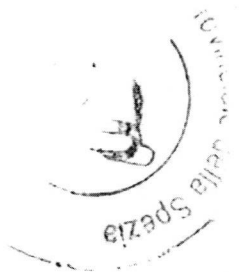
L'anno 2019, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 12.00 presso la sede dell'Associazione, via Don Minzoni 64, La Spezia si è riunita in terza convocazione, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Mondo Nuovo Caritas. Assume la presidenza dell'Assemblea, *(ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale)* don Luca Palei.

Il presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente costituita mediante avviso contenente il seguente o.d.g.:

1. Approvazione del rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018;
2. Approvazione Modifiche statutarie ex D. Lgs. 117/2017;
3. Aggiornamento progettazioni attive/future/concluse;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara che sono presenti n. 12 soci su 98 iscritti all'Associazione: dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la validità dell'assemblea per cui passa a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina il sig. Strata Stefano segretario dell'Assemblea.



ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS

1. Primo punto all'ordine del giorno: Approvazione del rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018

Il Presidente illustra le voci e i valori del rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018 e dal quale emerge un disavanzo di gestione di € 86.754,04 e il bilancio previsionale dell'anno 2019.

L'anno sociale 2018 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dei progetti di accoglienza migranti, del progetto Sprar e delle progettazioni sociali svolte sia con Caritas Italiana, sia in convenzione con i distretti sanitari locali, Fondazione Carispezia e i comuni della provincia della Spezia.

Persiste, come negli anni precedenti una anticipazione finanziaria a valere su tali progetti dovuta alle tempistiche di pagamento molto dilatate da parte degli enti attuatori; in special modo i crediti relativi all'anno 2018 ancora da incassare da Prefettura della Spezia, relativi al progetto dell'Accoglienza Migranti, si attestano al 31.12.18 al valore di euro 2.016.824,35.

In tale data risulta ancora da incassare da parte del Comune della Spezia, il saldo del Progetto Sprar 2018, per un importo di circa 260.000 euro.

2. Secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione Modifiche statutarie ex D. Lgs. 117/2017

Il Presidente dà lettura dello statuto come modificato ex D. Lgs. 117/2017. L'Associazione Mondo Nuovo Caritas assumerà la denominazione "Mondo Nuovo Caritas - ODV". Verificandosi le condizioni previste agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 è prevista la



ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS

costituzione di un organo di controllo che svolgerà anche le funzioni di organo di revisione legale dei conti in forma monocratica. In occasione delle modifiche il Presidente propone la candidatura del Dottor Taponello Pierluigi.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea approva all'unanimità le proposte di modifiche statutarie.

3. Terzo punto all'ordine del giorno. Aggiornamento progettazioni attive/future/concluse.

Il Presidente aggiorna l'assemblea rispetto al progetto "Integr-Azioni 2.0" approvato dalla Fondazione Carispezia che da giugno 2019 a giugno 2020 andrà a coprire varie aree di progettazioni: accoglienza e integrazione migranti, accoglienza e inclusione persone in disagio, Accoglienza e integrazione di donne a rischio sfruttamento sessuale. Si è proceduto a richiedere un acconto ad anticipo del 40 % rispetto alla richiesta di contributo, che risulta in attesa di liquidazione.

Relativamente al progetto "Giovani capaci di futuro" finanziato dalla Fondazione Carispezia è in fase di realizzazione l'azione dei campi estivi parrocchiali (GRESt) presso le Parrocchie di Cristo Re, S. Paolo Apostolo e N. S. del Carmine.

Per ciò che riguarda il bando di gara della Prefettura sull'accoglienza migranti si rimane in attesa della delibera di aggiudicazione del relativo bando.

Tutti i progetti dell'anno 2018 sono confermati anche per l'anno 2019.



ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS

Non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

ASSOCIAZIONE
MONDO NUOVO CARITAS
Via Don Minzoni, 64 - 19121 La Spezia
Tel. 0187 738379 - Fax 0187 1863641
C.F. 91070270110

La Spezia, 26/06/2019



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 21/04/19
N. 2114 SERIE 3
VERSATI € ESENTI

IL DIRETTORE

per il Direttore Provinciale
Luca MONTORBIO

Il Funzionario Delegato

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"MONDO NUOVO CARITAS – ODV"



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile e della normativa in materia, è costituita l'Ente del Terzo denominato **"MONDO NUOVO CARITAS – ODV"**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune della Spezia (SP). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune della Spezia può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di La Spezia e potrà aprire eventuali sedi operative o secondarie su tutto il territorio nazionale, deliberate dall'organo di amministrazione.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione in esso, nell'apposita sezione organizzazioni di volontariato, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"MONDO NUOVO CARITAS – ODV"**.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione prende ispirazione dal Vangelo e dall'insegnamento della Chiesa e, tenendo conto delle indicazioni della Caritas Diocesana della Spezia, agisce per la concretizzazione di opere di solidarietà umana.
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.4 - Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ex art. 5, lett. A) del D. Lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
2. L'Associazione si rivolge alla generalità dei cittadini attraverso la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti e si propone di perseguire la solidarietà nel servizio verso il prossimo nella sua espressione di debolezza ed emarginazione. Tale servizio si traduce in azioni che l'organizzazione intende erogare in modo continuativo, attivo e diretto, volto alla prevenzione e rimozione di bisogni sociali nella loro dimensione morale e materiale. In modo particolare l'attenzione è rivolta ai minori, agli invalidi, agli anziani, agli emarginati, ai detenuti, alle persone in misura alternativa, a immigrati, a profughi, a donne vittime di violenza e vittime della tratta della prostituzione, ai tossicodipendenti, ai malati psichici, ed ogni altra persona umana esclusa e messa ai margini della società, attraverso la promozione di:
 - case famiglia o comunità residenziali;
 - centri notturni, diurni, estivi;

- centri di assistenza (mense, distribuzione vestiario od altri effetti personali, assistenza medica o psicologica sotto il controllo medico specialistico);
- centri di orientamento e informazione (lavoro, scuola, servizi, legislazione, pratiche burocratiche ecc.) nonché di orientamento e formazione professionale e culturale secondo la legge quadro 21.12.1978 n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni nazionali e regionali;
- centri per il sostegno culturale e sociale (lingua, promozione professionale, cultura, sport, tempo libero, doposcuola, ecc.);
- qualificati programmi ed iniziative di solidarietà e di cooperazione internazionale in favore delle popolazioni dei paesi impoveriti e dei cittadini immigrati presenti in Italia, in collaborazione con gli enti pubblici, società civile ed organizzazioni sociali, ufficio Missionario Diocesano, i Missionari Caritas, Caritas italiana, Caritas Internationalis e le altre Caritas del mondo;
- programmi di sviluppo e di interventi di aiuto umanitario con i paesi sottosviluppati e altri paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale, contribuendo alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione;
- anche a partire dalle esperienze di Servizio Civile, espressioni fattive di solidarietà e volontariato nel campo dell'animazione, sensibilizzazione e formazione giovanile e nel campo della prevenzione e del contrasto al disagio e all'emarginazione;
- formazione di operatori volontari ed il loro inserimento, presso Enti ed Associazioni, in contesti di aggregazione giovanile e in contesti di prevenzione e contrasto al disagio e all'emarginazione al fine di organizzare servizi, laboratori, luoghi di sensibilizzazione e informazione, manifestazioni, per la promozione di momenti ludici, ricreativi, animativi, formativi e per la realizzazione di interventi di contrasto al disagio e all'emarginazione che abbiano il fine di favorire il benessere personale di tutti i destinatari di queste azioni;
- nuovi spazi, nuovi servizi e/o potenziamento di quelli esistenti (anche in collegamento, o in convenzione, con gli enti pubblici, e con contributi finanziari pubblici) nel campo delle politiche giovanili e nel contrasto al disagio e all'emarginazione;
- azioni ed iniziative con il lavoro svolto dall'Area Giovani, Giustizia e Pace in tema di sensibilizzazione e promozione dell'esperienza del Servizio Civile, al fine di incontrare il mondo giovanile attraverso momenti di testimonianza, incontri con le scuole e con gli oratori e con l'organizzazione di manifestazioni e convegni;

- azioni tese alla sensibilizzazione del mondo giovanile relativamente ai temi della tutela e protezione del patrimonio ambientale e delle sue risorse, anche attraverso l'organizzazione di visite, campi di studio, incontri, convegni e manifestazioni;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, organizzando seminari di studio, dibattiti pubblici, attività di animazione in ambienti specifici (scuole, quartieri, parrocchie, oratori, istituzioni pubbliche e private, enti locali, ecc.);

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, tra cui:

- promozione all'interno dell'Area Giovani, Giustizia e Pace di un Centro Studi di Documentazione (ricerche, conferenze, seminari, corsi, raccolte di libri e riviste, ecc...) sulle tematiche attinenti al Servizio Civile, all'educazione alla pace, alla nonviolenza, alla cittadinanza attiva, alla mondialità, al consumo critico e responsabile e alle politiche giovanili;
- promozione di interventi di inclusione socio lavorativa attraverso progettazioni di agricoltura sociale, attraverso la realizzazione di attività del taglio del verde e di manutenzione del territorio.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'organo di amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'organo di amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'organo di amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla presentazione della domanda. L'organo di amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'organo di amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla

data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di parteciparvi e di controllarne l'andamento;
- c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo di amministrazione;
- d. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- e. recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa e secondo quanto previsto dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo di amministrazione;
- d. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

e. non arrecare danni morali e materiali all'organizzazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;

b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'organo di amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'organo di amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'organizzazione, nello svolgimento delle sue attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 117/2017.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni stabilite dall'organo di amministrazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario;
- f. il Tesoriere;
- g. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, dello Statuto.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in sessioni ordinaria o straordinaria, a seguito di delibera dell'organo di amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata all'organo di amministrazione da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'organo di amministrazione e, se previsto, il bilancio sociale;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'organo di amministrazione;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'organo di amministrazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'organo di amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'organo di amministrazione da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.17 - L'organo di amministrazione: composizione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell'organo di amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo ed i successivi sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Non può essere eletto amministratore, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.

Art.18 – L'organo di amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire agli amministratori almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, salvo i casi di urgenza in cui il preavviso può essere più breve e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'organo di amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. L'organo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro dell'organo di amministrazione individuato tra i presenti.

6. Le riunioni dell'organo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione dell'organo di amministrazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.20 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno dell'organo di amministrazione.

3. La carica di Presidente può essere revocata dall'organo di amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'organo di amministrazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'organo di amministrazione.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'organo di amministrazione conferire espressa delega ad altro membro dell'organo di amministrazione.

Art. 21- Il Segretario

Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

Art 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione.

La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione

I. La carica di amministratore si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. Gli amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti oppure nel caso in cui vengano a mancare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, l'intero organo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'amministratore più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'organo. Fino all'elezione dei nuovi amministratori, gli amministratori cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



Art.24 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

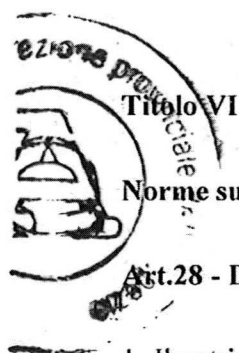
- il libro degli associati;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.
3. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.31 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere gli adempimenti necessari.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.